



Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 29/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

REGIME DELLE QUOTE LATTE. MODIFICA DEI CRITERI DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE DEFINITI CON LA DGR N. 1469/2006 (CON ALLEGATO).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- la legge 30 Maggio 2003, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni reca *Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- il Decreto del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce le *Modalità di attuazione della legge n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 Ottobre 2007 *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli* (regolamento unico OCM) e successive modifiche ed integrazioni disciplina, alla parte II, titolo I, capo III, articoli da 65 a 85, il regime di contenimento della produzione di latte già disposto dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- l'art. 3, comma 4 e l'art. 10, comma 22, della suddetta legge n. 119/2003, in particolare, stabiliscono che le Regioni provvedono alla riassegnazione delle quote confluite nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:
 - ❑ ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
 - ❑ ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
 - ❑ i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;
- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1469 del 22 Settembre 2006 sono stati definiti i criteri e le procedure che disciplinano l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte approvando il documento *Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003*;

CONSIDERATO che

- il mutato scenario del mercato lattiero-caseario delineatosi negli ultimi anni ha determinato l'esigenza di apportare alcune modifiche ai criteri di assegnazione delle quote disponibili al bacino regionale definiti con il documento indicato in premessa ed approvato con la DGR 1469/2006, fermo restando la procedura di applicazione dei suddetti criteri che si è dimostrata di notevole efficacia anche in ordine al contenimento di contenziosi amministrativi;
- le richiamate modifiche risultano, altresì, necessarie per consentire ai produttori di latte della Regione Campania di migliorare l'efficienza delle proprie aziende nell'ambito dei processi di ristrutturazione in atto conseguenti all'eliminazione del regime di contenimento della produzione di latte - previsto dal reg. 1234/2007 e s.m.i. - a partire dal 1° Aprile 2015;

- di dover pertanto modificare, con effetto a valere per le assegnazioni di quota decorrenti dalla campagna lattiero-casearia 2012/2013, il documento approvato con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1469 del 22 Settembre 2006 sostituendo i precedenti criteri con i seguenti, in ordine di priorità:
- produttori che stipulano entro il termine perentorio di scadenza del bando di assegnazione delle quote disponibili al bacino regionale:
 - contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna precedente o per quella in corso al momento dell'emanazione del bando; qualora un produttore stipuli contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le suddette campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore stipuli contratti di affitto di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
 - contratti di acquisto di quota con inizio validità per la campagna in corso o per la campagna successiva a quella di emanazione del bando nei limiti della somma di detti quantitativi;
 - contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna in corso o in quella precedente alla emanazione del bando; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
 - produttori che producono oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle ultime due campagne lattiero-casearie precedenti all'emanazione del bando di assegnazione delle quote disponibili al bacino regionale; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.
- di dover, altresì, consentire a tutti i produttori latte vaccino di partecipare per ogni campagna lattiero-casearia ai bandi di assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale indipendentemente dalle attribuzioni di cui eventualmente hanno usufruito negli anni precedenti;
- di dover, inoltre, effettuare assegnazioni di quota anche al disotto di 5.000 kg, ma comunque non inferiori a 1.000 kg per non vanificare l'effetto positivo della redistribuzione delle stesse, nonché di dover consentire ai produttori assegnatari di quota - nelle campagne successive a quella di assegnazione - l'affitto e la costituzione in comodato o in soccida in tutto o in parte della propria quota individuale attesa la necessità di non limitare la possibilità di integrazioni di reddito per le aziende agricole del comparto regionale in un momento di congiuntura non favorevole;
- l'Area Generale di Coordinamento *Sviluppo Attività Settore Primario* (A.G.C. 11) - Settore *Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile* (Settore I.P.A.) - ha predisposto il documento *Procedure e criteri regionali per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003, per la campagna 2012/2013 e seguenti* - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che tiene conto delle richiamate motivazioni ed assicurando contestualmente una maggiore aderenza dei nuovi criteri anche alle esigenze rappresentate dai produttori regionali di latte vaccino;

RITENUTO

- necessario, per quanto evidenziato, modificare i criteri regionali di assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale definiti con la D.G.R. n. 1469 del 22 Settembre 2006, fermo restando tutto quant'altro in essa stabilito, anche per favorire il consolidamento della vitalità economica a lungo termine delle imprese e per migliorarne la competitività sui mercati;

- che il nuovo documento *Procedure e criteri regionali per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003, per la campagna 2012/2013 e seguenti*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle richiamate motivazioni assicurando, contestualmente, una puntuale attuazione degli adempimenti di competenza regionale - previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento - ed una più efficace azione amministrativa;
- di dover pertanto approvare, con effetto a valere per le assegnazioni di quota decorrenti dalla campagna lattiero-casearia 2012/2013, il richiamato documento;

SENTITE al riguardo dall'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario - Settore I.P.A.* - nell'incontro svoltosi in data 2 Settembre 2011 - le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in Regione Campania;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il documento *Procedure e criteri regionali per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003, per la campagna 2012/2013 e seguenti*, predisposto dall'A.G.C. (11) *Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare, per l'effetto, il documento approvato con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1469 del 22 Settembre 2006, fermo restando tutto quant'altro in essa stabilito;
- le procedure, i criteri e qualsiasi altra disposizione contenuta nel suddetto documento trovano applicazione, per le assegnazioni di quota disponibili al bacino regionale, a decorrere dalla campagna lattiero-casearia 2012/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.C. (11) *Sviluppo Attività Settore Primario* ed all'A.G.C. 01 *Gabinetto Presidente Giunta Regionale* Settore (02) *Stampa Documentazione ed Informazione* e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C.